



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 148/2020

ASSEGNAZIONE PRELIMINARE DELLE QUOTE A TITOLO GRATUITO ALL'IMPIANTO AUTORIZZATO AD EMETTERE GAS AD EFFETTO SERRA N°2164 DI CUI ALL'ARTICOLO 3 COMMA 1, LETTERA CC), PUNTO 3) DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 APRILE 2013, N. 30.

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, nonché la Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del parlamento europeo e del consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/ce per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e della decisione (UE) 2015/1814 del parlamento europeo e del consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”, ed in particolare l'articolo 47 comma 2, lettera cc), secondo cui “Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, l'articolo 3, comma 1, lett. a) e cc), l'articolo 19, l'articolo 20, comma 1, lett. c), l'articolo 21, commi 3 e 4, l'articolo 22, comma 4, l'articolo 27, comma 1, l'articolo 29, commi 3 e 4, l'articolo 31 e l'articolo 32 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020. L'elenco riportato nell'allegato della decisione della Commissione 2014/746/UE continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020”;

VISTO, altresì, l'art. 22 recante “Norme transitorie per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti nuovi entranti”, in base al quale “1. Il gestore di un impianto nuovo entrante trasmette al Comitato domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013, entro un anno a decorrere dalla data di avvio del funzionamento normale dell'impianto, o, nel caso di impianto nuovo entrante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera bb), punto 3), dalla data di avvio del funzionamento normale del sottoimpianto interessato. 2. Conformemente a quanto disposto dalle misure comunitarie per l'assegnazione, il Comitato definisce i contenuti e le modalità per l'invio della domanda di cui al comma 1, incluse le modalità per la determinazione della data di avvio del funzionamento normale dell'impianto o del sottoimpianto e le informazioni di dettaglio per la determinazione dell'assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013. Il citato Comitato definisce, altresì, le disposizioni per la verifica della data di avvio e delle informazioni sopra menzionate in conformità con le disposizioni sulle verifiche. 3. A seguito del ricevimento della domanda di cui al comma 1, il Comitato valuta l'eleggibilità a ricevere un'assegnazione gratuita

di quote per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013, calcola, conformemente alle misure comunitarie per l'assegnazione, il quantitativo annuo preliminare di quote assegnate a titolo gratuito. Al momento di valutare eventuali ulteriori modifiche della capacità, lo stesso Comitato considera come capacità installata iniziale la capacità installata del sottoimpianto che è stato oggetto di una riduzione sostanziale della capacità. 4. Il quantitativo di cui al comma 3, ivi comprese tutte le informazioni utili al fine della determinazione del medesimo, e' inviato alla Commissione europea. Fermo restando la disponibilità di quote da assegnare a titolo gratuito nella riserva comunitaria, il Comitato assegna le quote a titolo gratuito a ciascuno degli impianti nuovi entranti, fatta eccezione per gli impianti per i quali la Commissione europea ha respinto l'assegnazione. 5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto l'anno di cui al comma 1 sia già trascorso, il gestore dell'impianto nuovo entrante trasmette al Comitato la domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito prevista al comma 1 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”;

VISTO il decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di seguito “Comitato”);

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTE le risultanze dell’istruttoria svolta dalla Segreteria tecnica sulle comunicazioni rese dal gestore dell’impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra n.2164, di cui all’articolo 3 comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;

VISTE le comunicazioni tra la Segreteria tecnica del Comitato e la Commissione in merito alla richiesta di incremento dell’assegnazione delle quote a titolo gratuito per l’impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra n.2164 di cui all’allegato 1 della presente deliberazione, interessati da un incremento sostanziale della capacità produttiva;

il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, con procedura scritta del 30 dicembre 2020,

DELIBERA

Articolo 1

(Assegnazione preliminare di quote a titolo gratuito)

1. Ad integrazione dell’assegnazione già riconosciuta, sono assegnate in via preliminare al gestore dell’impianto nuovo entrante autorizzato ad emettere gas ad effetto serra n.2164, così come definito dall’articolo 3 comma 1, lettera cc), punto 3) del decreto legislativo 30/2013, ed indicato nell’allegato 1 della presente deliberazione, le quote a titolo gratuito riportate in allegato 1.

Articolo 2
**(Notifica alla Commissione europea e comunicazione ai gestori interessati ed
all'Amministratore del registro)**

1. La presente delibera è notificata alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 52 comma 2, del Regolamento (UE) n. 389/2013 utilizzando a tal fine il modulo elettronico previsto dall'articolo 24, paragrafo 2, della decisione 2011/278/UE;
2. Della presente deliberazione è data comunicazione al gestore interessato attraverso pubblicazione sui siti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e all'Amministratore del registro.

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Caretoni



Allegato 1 (articolo 1, comma 1) – Integrazione del quantitativo annuo preliminare di quote assegnate a titolo gratuito ai gestori degli impianti nuovi entranti di cui all’articolo 3 comma 1, lettera cc), punto 1) del decreto legislativo 30/2013.

Aut	Identificativo del Conto (fornito dal Registro dell’Unione)	Ragione Sociale	Denominazione Impianto	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
2164	202619	Ceramica Del Conca SPA	CERAMICA DEL CONCA SPA - stabilimento di Savignano sul Panaro (MO)	0	0	0	0	2.132	10.460	10.262	10.062	32.916